

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1743

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AGOSTINI, VISCO, TURCI, CENNAMO,
MANCA, MAGDA NEGRI, BRUNALE, VANNONI**

Modifiche agli articoli 9, 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, concernenti il Servizio centrale degli ispettori tributari

Presentata il 7 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a modificare la legge 24 aprile 1980, n. 146, in quegli articoli (9, 11 e 12) con i quali si istituisce il Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT). Quella normativa ha, infatti, lasciato dei vuoti che, alla luce dell'esperienza di questi anni ed in presenza del nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione finanziaria, vanno rapidamente colmati.

In riferimento a numerose esternazioni giornalistiche del Ministro delle finanze in merito alla necessità di una « riforma generale » del sistema di prelievo fiscale e tributario nel nostro Paese, a cui si porrebbe mano da parte del Governo nel 1995 ed in riferimento al più volte denunciato fenomeno dell'evasione fiscale che, a detta dello stesso Ministro, supererebbe i 100.000 miliardi all'anno, appare opportuno mantenere viva l'attenzione sul tema

dell'adeguatezza alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria. Nello specifico vanno pienamente utilizzate le risorse e gli strumenti già disponibili, apportando quelle modifiche, amministrative e legislative, che possano renderne più incisivo ed efficace l'operato.

Per quanto riguarda il ruolo del SECIT la presente proposta di legge intende ampliarne e meglio definirne l'oggetto del controllo: oggi, infatti, esso si limita alla « attività » di accertamento degli uffici ed alle sole « verifiche eseguite » dalla Guardia di finanza.

Rimane, così, fuori dal controllo del SECIT tutta l'attività della Guardia di finanza diretta alla prevenzione ed alla repressione dell'evasione che non si concretizza in « verifiche ».

In questi anni il SECIT è stato lasciato dai vari Ministri delle finanze, fatta qualche rara eccezione, in una sorta di « ab-

bandono a se stesso » in assenza di direttive (quelle oggi previste dal Ministro Tremonti, articolo 15 del decreto legge n. 630 del 1994) ed indirizzi. Ciò ha determinato una sottoutilizzazione delle potenzialità operative del Servizio ed un rimettersi alla più o meno buona volontà dei singoli componenti il Servizio stesso. Non è stata, inoltre, minimamente utilizzata l'esperienza maturata nella sua attività dal SECIT al fine di ricavarne utili indicazioni e pareri in ordine alle misure legislative da adottare per la lotta all'evasione ed all'elusione fiscale.

E, per altro verso, ancora rimasto affidato al SECIT (articolo 9, secondo comma, lettera *d*) della citata legge n. 146 del 1980) un compito programmatico (proposte di programma da formulare al Ministro) che appare anacronistico in presenza di specifici organi dell'Amministrazione ai quali la legge n. 358 del 1991 affida espressamente il compito di programmazione. Con la presente proposta di legge si intende escludere tale ambito di iniziative.

Appare opportuno, come previsto agli articoli 3 e 4 della presente proposta di legge, intervenire con legge per fissare le regole fondamentali di un nuovo assetto organizzativo del SECIT, laddove il legislatore, in precedenza, si era affidato a norme di natura amministrativa. L'obiettivo è quello del superamento degli attuali appesantimenti burocratici e procedurali del Servizio, al fine di un assetto organizzativo più agile che abbia di vista il conseguimento degli obiettivi fissati d'intesa con il Ministro. In tale ambito, è necessario rivedere alla radice la elefantica struttura del comitato di coordinamento oggi composto da ben 25 membri che hanno il compito di coordinare 39 ispettori!

La revisione della struttura organizzativa e funzionale del SECIT andrebbe armonizzata, al fine di evitare interferenze e sovrapposizioni, con la previsione (si veda il citato decreto-legge n. 630 del 1994) di istituzione del SIS, anche in considerazione della complementarietà dei rispettivi compiti. In altra sede occorrerà prendere in esame la possibilità e l'opportunità di

inserire SECIT e SIS all'interno di un'unica struttura.

Infine, la presente proposta di legge fissa in cinque anni, come per gli ispettori, il limite massimo di permanenza nel Servizio dei collaboratori civili e militari degli ispettori e prevede l'assegnazione a tempo pieno al Servizio di un nucleo di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

L'articolo 1 della presente proposta di legge intende sostituire l'articolo 9 della legge n. 146 del 1980 istitutiva del SECIT. In particolar modo alla lettera *a*) del comma 2 oltre a ribadire l'attività di controllo da parte del SECIT dell'attività di accertamento e verifica degli uffici, si introduce il controllo dell'attività della Guardia di finanza in materia di prevenzione e repressione dell'evasione fiscale. Tutta l'attività prevista alla lettera *a*) si svolge sulla base di programmi approvati dal Ministro. Viene, inoltre, in questo articolo, soppresso il compito, previsto dalla legge n. 146 del 1980, di formulare proposte al Ministro delle finanze per la predisposizione e l'attuazione di programmi di accertamento.

Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 9 si prevede, inoltre, che in via straordinaria il Servizio possa eseguire verifiche e controlli ed intervenire sulle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza; alla lettera *c*) si prevede che, sempre in via straordinaria, il Servizio possa procedere a verifiche e controlli sui contribuenti sui quali sussiste un fondato e documentato indizio di evasione di grandi proporzioni.

L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede la sostituzione del primo comma dell'articolo 11 della legge n. 146 del 1980. Con una forte innovazione della normativa vigente si ridefiniscono gli organi del Servizio centrale degli ispettori tributari, individuandoli nel direttore del Servizio; nel comitato di coordinamento; nei gruppi di lavoro per funzioni.

L'articolo 3, nel prevedere la sostituzione del terzo comma dello stesso articolo 11 della legge n. 146 del 1980, modifica radicalmente la composizione del comitato di coordinamento rendendola assai più

snella e prevede la partecipazione alle deliberazioni del comitato con voto consultivo del rappresentante della Guardia di finanza e dei direttori dei dipartimenti sulle materie di rispettiva competenza.

L'articolo 4 sostituisce il quarto comma dell'articolo 11 della legge n. 146 del 1980, e definisce i compiti del comitato di coordinamento con particolare riferimento a quello di stabilire, sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, le norme per il proprio funzionamento e per quello del Servizio complessivamente, ed introduce il compito di esprimere pareri non vincolanti su specifiche questioni sottoposte al suo esame dallo stesso Ministro.

Con l'articolo 5 che sostituisce il terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 146

del 1980, si definisce l'importo del gettone di presenza assegnato al segretario generale, ai direttori generali ed all'ufficiale superiore della Guardia di finanza che sono chiamati a far parte del comitato di coordinamento.

Con l'articolo 6, infine, che sostituisce i commi quarto e quinto dell'articolo 12 della legge n. 146 del 1980, si stabilisce in cinque anni il periodo di assegnazione al Servizio dei collaboratori civili e militari degli ispettori. Si prevede che l'assegnazione possa essere confermata una sola volta, su parere unanime del comitato di coordinamento. Con lo stesso articolo si assegna al Servizio un contingente di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza in numero non inferiore a cinquanta unità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria è istituito il Servizio centrale degli ispettori tributari, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze.

2. Il Servizio centrale degli ispettori tributari:

a) controlla, sulla base di programmi approvati dal Ministro, l'attività di accertamento e verifica degli uffici avvalendosi anche degli uffici ispettivi delle direzioni regionali delle entrate; controlla, altresì, l'attività della Guardia di finanza in materia di prevenzione e repressione dell'evasione fiscale;

b) al fine del migliore espletamento del controllo di cui alla lettera *a)* può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;

c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi ai contribuenti, comunque segnalati al Servizio, nei confronti dei quali sussiste un fondato e documentato indizio di evasione di grandi proporzioni.

3. Gli ispettori tributari comunicano direttamente agli uffici competenti ed al comitato di coordinamento le notizie, le informazioni ed i dati acquisiti nonché i processi verbali di constatazione conseguenti alle verifiche eseguite direttamente. Nei procedimenti di accertamento delle imposte gli uffici devono tenere conto di ogni elemento emerso ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:

« Organi del Servizio centrale degli ispettori tributari sono il direttore del Servizio, il comitato di coordinamento ed i gruppi di lavoro ripartiti per funzioni ».

ART. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, dai coordinatori dei gruppi di lavoro, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nonché dai direttori dei dipartimenti. Nelle materie di rispettiva competenza il rappresentante della Guardia di finanza ed i direttori dei dipartimenti partecipano alle deliberazioni del comitato di coordinamento con voto consultivo ».

ART. 4.

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:

« Il comitato di coordinamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministro delle finanze, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e per quello del Servizio; sottopone all'approvazione del Ministro il programma annuale delle attività del Servizio nel rispetto delle linee strategiche preventivamente concordate con il Ministro stesso; riferisce ogni sei mesi al Ministro sull'attività svolta dal Servizio; esprime pareri non vincolanti su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze. Il comitato e, altresì, tenuto a trasmettere al

Ministro le relazioni ispettive a lui dirette, anche quando non ne condivida valutazioni e proposte. In ogni caso le delibere del comitato attinenti a questioni interpretative possono essere applicate dagli uffici soltanto se rese esecutive dal Ministro. ».

ART. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 12, della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Al segretario generale del Ministero delle finanze, ai direttori generali ed all'ufficiale superiore della Guardia di finanza che compongono il comitato di coordinamento è corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari ad un trentesimo dello stipendio in godimento ».

ART. 6.

1. I commi quarto e quinto dell'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono sostituiti dai seguenti:

« Al Servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa Amministrazione. Tale personale è assegnato al Servizio per un periodo di cinque anni. L'assegnazione può essere confermata su unanime parere favorevole del comitato di coordinamento.

Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 9, il Servizio si avvale anche di un contingente di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, non inferiore a cinquanta unità. Ai militari del suddetto contingente compete la stessa indennità di funzione prevista per il personale civile assegnato al Servizio. Valgono anche per i militari i limiti temporali di assegnazione al Servizio fissati per il personale civile. ».